SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Regione Toscana



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui articolo 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 5661 del 28 marzo 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'articolo 41 del predetto decreto-legge n. 207 del 2008;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2011, n. 132 recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono state, tra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del personale del Ministero;

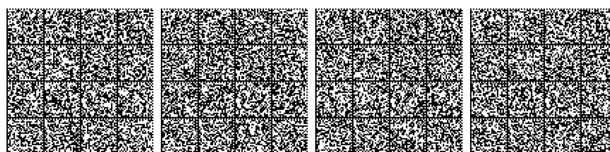
Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero con la nota sopra citata;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che, sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, sono state consultate, dall'Amministrazione, le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 3126/VARIE/7704 del 24 maggio 2012;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132 in complessive n. 34 unità, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti nel numero complessivo di 544 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n. 7, Foglio n. 357



Tabella A

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree	Dotazione organica	
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia	34	(1)
Dirigente 2° fascia, amministrativo	274	(2)
Dirigente 2° fascia, tecnico	270	
Totale	578	
Terza Area Totale	2.930	
Seconda Area Totale	3.699	
Prima Area Totale	405	
Totale qualifiche dirigenziali	578	
Totale aree	7.034	
Totale complessivo	7.612	

(1) Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

(2) Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

12A09703



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno relativi ai dirigenti di seconda fascia dell'Area I - comparto Ministeri, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 1, comma 5 della legge n. 148 del 2011, secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4, tra gli altri, le strutture del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui rientra la carriera prefettizia;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui articolo 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'interno in data 30 marzo 2012, e relazione tecnica allegata, trasmessa con nota n. 10317 del 3 aprile 2012, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 148 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'articolo 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata e delle specifiche deroghe previste per le strutture dell'Amministrazione dell'interno, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, riferite agli uffici centrali del Ministero, pari a n. 69, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)* della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva dei contingenti di personale degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenenti alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante l'organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 2011, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno per un totale complessivo di n. 23.371 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 3, lettere *a)* e *b)* e 5 della legge n. 148 del 14 settembre 2011, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'interno, secondo quanto richiesto dal Ministro dell'interno con la sopra citata nota;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, così come formulata, sono state consultate le Organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 3126/VARIE/7051 del 15 maggio 2012;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale dei dirigenti di prima fascia dell'Area I del comparto Ministeri, stabilito in complessive n. 4 unità dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno relativi ai dirigenti di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, sono definite nel numero complessivo di 221 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente alle 221 strutture e/o posti di funzione stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'interno, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 giugno 2012

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 356



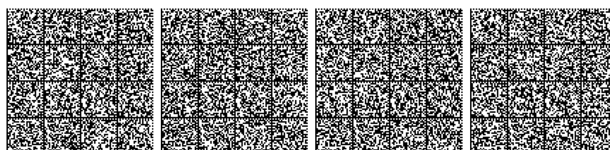
Tabella A

Ministero dell'Interno

Dotazione organica complessiva del personale contrattualizzato

Qualifiche dirigenziali ed aree		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		4
Dirigente 2° fascia		221
	Totale	225
Area Terza	Totale	9.506
Area Seconda	Totale	11.858
Area Prima	Totale	1.399
	Totale qualifiche dirigenziali	225
	Totale aree	22.763
	Totale complessivo	22.988

12A09704



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012.

Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. GAB-2012-4447 del 13 marzo 2012, e relazione tecnica allegata, come integrata con nota n. 5660 del 5 aprile 2012, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 148 del 2011, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, *b)* riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2011, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per complessive 741 unità;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 35-*octies* che ha fissato criteri e modalità per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevedendo che due dei componenti effettivi sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 148 del 14 settembre 2011, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto, tenuto conto delle disposizioni di cui al citato art. 17, comma 35-*octies* della legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevedono l'indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario ad un dirigente di livello dirigenziale generale;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto richiesto dal Ministro del predetto Dicastero con la sopra citata nota;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;



Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, così come formulata, è stato rappresentato dall'Amministrazione che sono state consultate le Organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 3126/VARIE/9377 del 21 giugno 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito in complessive n. 9 unità, a cui si aggiunge l'ulteriore posto di funzione previsto dall'art. 17, comma 35-*octies* della legge 3 agosto 2009, n. 102, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2011, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite nel numero complessivo di 41 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente alle 41 strutture e/o posti di funzione stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2012

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 25



Tabella A

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree		Dotazione organica	
Dirigenti			
Dirigente 1° fascia		9	(1)
Dirigente 2° fascia		41	(2)
	Totale	**50**	
Terza Area	Totale	**384**	
Seconda Area	Totale	**230**	
Prima Area	Totale	**5**	
Totale qualifiche dirigenziali		**50**	
Totale aree		**619**	
Totale complessivo		**669**	

(1) Oltre tale contingente, va considerato un ulteriore posto in posizione di fuori ruolo istituzionale presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies della legge 3 agosto 2009, n. 102

(2) In relazione alla designazione di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero, tre posti di funzione, equivalenti sul piano finanziario, sono resi indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies della legge 3 agosto 2009, n. 102

12A09705



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 agosto 2012.

Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 e il decreto del Ministro della salute 2 luglio 1992, n. 453, di recepimento della direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e successive modifiche, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e successive modificazioni;

Viste le note della Commissione europea - Direzione generale salute e consumatori rispettivamente del 16 luglio 2010 e del 10 agosto 2011, che ritengono essenziali la reiterazione delle misure contenute nella succitata ordinanza 14 novembre 2006 allo scopo di consolidare e migliorare i risultati ottenuti;

Ritenuto necessario e urgente, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nel corso del 2009 e del 2010 nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, applicare misure di lotta straordinarie contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della sanità animale;

Considerata la necessità di proporre nuovamente talune misure già presenti nell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006, il cui termine di validità è scaduto il 31 dicembre 2009, che hanno contribuito ad un miglioramento del controllo delle suddette malattie;

Tenuto conto che per conseguire risultati apprezzabili è necessario un periodo di applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dalla presente ordinanza di almeno ventiquattro mesi, corrispondente al tempo previsto per sottoporre i capi di bestiame a due cicli di controlli;



Ordina:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta ed eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

2. Le prove sierologiche ufficiali per il controllo della brucellosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A della presente ordinanza mentre le prove per la diagnosi di tubercolosi e leucosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati A, B e D del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

Obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali

1. Le Regioni di cui all'art. 1 comma 1 della presente ordinanza assegnano ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, tra gli altri, l'obiettivo di eradicare la tubercolosi, la brucellosi bovina e bufalina, la brucellosi ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica, applicando le misure previste dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Identificazione degli animali e registrazione delle attività

1. Il Servizio veterinario ufficiale, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro 6 mesi dalla nascita, provvede, in aggiunta al marchio identificativo ufficiale, ad identificare mediante bolo endoruminale, entro 2 giorni dalla notifica ufficiale della positività degli animali al proprietario o detentore, gli animali presenti negli allevamenti infetti, nonché gli animali vaccinati. I capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante sono identificati mediante bolo endoruminale dal proprietario prima dello spostamento. Nel caso di mancata identificazione da parte del proprietario, il Servizio veterinario ufficiale provvede d'ufficio con spese a carico del proprietario.

2. Fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) tutti i capi ovi-caprini identificati elettronicamente entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento.

3. Il Servizio veterinario ufficiale rende disponibili entro il 20 novembre di ogni anno le informazioni relative alla programmazione sul 100% degli allevamenti nonché tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di controllo previste dalla presente ordinanza nel sistema informativo della sanità animale denominato SANAN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati.

4. Il Ministero della salute autorizza le Regioni a sostituire, nell'ambito delle movimentazioni intraregionali, la compilazione cartacea del modello 4, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, con la registrazione nella BDN dei dati previsti dallo stesso modello 4 prima dell'uscita degli animali dall'allevamento di partenza e a non effettuare i controlli ufficiali di premovimentazione previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, a condizione che le attività di profilassi per tubercolosi, brucellosi e leucosi, effettuate negli ultimi tre anni, siano state integralmente registrate nel sistema informativo SANAN. Il Servizio veterinario ufficiale competente sull'allevamento di destino può, se lo ritiene necessario, effettuare un controllo sierologico sugli animali introdotti nei 30 giorni successivi alla data dell'introduzione nell'allevamento, prescrivendo al detentore degli animali di garantire l'isolamento degli stessi dal resto dell'allevamento fino a dimostrazione della negatività.

Art. 4.

Controlli e qualifica sanitaria

1. I controlli per il conferimento ed il mantenimento delle qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi, leucosi e brucellosi e indenne da brucellosi e di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne e indenne da brucellosi sono effettuati secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e del decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453.

Art. 5.

Misure da applicare negli allevamenti infetti

1. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati di positività alla brucellosi o leucosi da parte del laboratorio o dalla constatazione di positività alla prova di intradermotubercolinizzazione (IDT), il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente dispone:

a) la notifica al proprietario dei capi positivi;

b) l'obbligo di macellazione degli animali positivi o, se necessario, di tutti gli animali presenti (stamping *out)*, entro 15 giorni dalla data di notifica di cui alla lettera *a)*;



c) le misure da applicare nell'allevamento secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, del decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

2. Per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della Regione di appartenenza dell'allevamento, il Servizio veterinario ufficiale, previo accordo con il Servizio veterinario competente sul mattatoio, può autorizzare la macellazione dei capi in altri stabilimenti al di fuori della Regione compilando i moduli di cui all'allegato B,

Art. 6.

Sospensione delle qualifiche sanitarie

1. Il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti ufficialmente indenni e indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi e da leucosi secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, del decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e del decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e qualora si verifichi il mancato rispetto della periodicità dei controlli, a seguito di mancata cooperazione dei detentori degli animali con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.

Art. 7.

Stalle di sosta

1. Le stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e in quanto tali non possono coesistere con altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Nelle stalle di sosta annesse ai mattatoi gli animali possono permanere massimo 72 ore e devono essere destinati direttamente alla macellazione.

3. Ai sensi della lettera *r)*, paragrafo 2, art. 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà.

4. In caso di permanenza degli animali oltre i 30 giorni il Servizio veterinario ufficiale applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.

5. L'autorizzazione delle stalle di sosta è revocata ai sensi dell'art. 13, comma 2.

6. Nelle stalle di sosta che introducono sia animali da vita che animali destinati direttamente al macello è garantita la separazione dei locali destinati a detti animali, in maniera tale da prevenire contatti fisici diretti, ovvero qualsivoglia contatto di tipo indiretto attraverso personale, mezzi o cose.

Art. 8.

Controllo genetico degli animali

1. Le autorità competenti, in caso di sospetto di frode o irregolarità, dispongono accertamenti genetici su animali appartenenti ad allevamenti positivi, ufficialmente indenni o indenni.

Art. 9.

Indennizzi

1. Il Servizio veterinario ufficiale, ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, della legge 28 maggio 1981, n. 296 e della legge 2 giugno 1988, n. 218, art. 5, entro 90 giorni dalla data di abbattimento degli animali positivi, previa verifica dei dati di macellazione registrati in BDN, corrisponde al proprietario degli animali una indennità secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute dal 3 novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2012.

Art. 10.

Indagini epidemiologiche

1. Il Servizio veterinario ufficiale registra il sospetto, l'accertamento e l'estinzione dei focolai di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) accessibile tramite il portale www.vetinfo.sanita.it

2. Il Servizio veterinario ufficiale svolge tempestivamente un'indagine epidemiologica per determinare l'origine dell'infezione e la sua possibile trasmissione ad altri allevamenti. I modelli di indagine epidemiologica pre-compilati con le informazioni anagrafiche e quelle relative ai controlli pregressi sono disponibili sul sistema informativo (SIMAN) nel quale sono registrati gli esiti di dette indagini epidemiologiche.

Art. 11.

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante

1. Il Servizio veterinario ufficiale autorizza e regola sulla base di quanto previsto dall'Allegato C alla presente ordinanza la movimentazione per transumanza, monticazione e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o indenni da brucellosi e identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. La procedura di richiesta, di autorizzazione, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma precedentie è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.



Art. 12.

Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di materiali per la diagnosi di tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica

1. È vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su tutto il territorio nazionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 13.

Sanzioni

1. Il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera alrobbligo già prescritto dall'art. 7, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 9.296,22, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Il Servizio veterinario ufficiale provvede a ripetere, con costo a carico del detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 1, comma 2 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale dovrà essere perfezionata la vendita.

2. Nel caso in cui la violazione di cui al precedente comma venga commessa per più di due volte nel corso dell'anno solare, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14.

Disposizioni finali

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 87

ALLEGATO A

PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI
PER IL CONTROLLO DELLA BUCELLOSI

Le prove sierologiche ufficiali sono:

la prova della sieroagglutinazione (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati,

la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui sia non indenne o non ufficialmente indenne e sottoposto a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC è anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o più animali hanno reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml. Per le bovine o bufaline vaccinate con Buck 19 e di età inferiore a 18 mesi è tollerato un titolo di positività in FdC fino a 30 UIFC/ml.

Interpretazione dei risultati delle due prove:

a. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito negativo alla SAR ed alla FDC → animale negativo;

b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e alla SAR → animale positivo;

c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisce esito positivo alla SAR e negativo alla FDC → animale dubbio e all'allevamento di provenienza è sospesa la qualifica sanitaria. Nel caso in cui tale risultato è ottenuto per sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati positivi.

Per gli allevamenti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per eventuali approfondimenti diagnostici.



ALLEGATO B
Sezione 1

A.S.L.
(*competente per l'allevamento positivo*)

A.S.L. che riceve gli animali
(*competente per il mattatoio*)

e, p.c.

Alla Regione (*competente per l'allevamento positivo*)
Assessorato Sanità
Servizio Veterinario

Alla Regione (*competente per il mattatoio*)
Assessorato Sanità
Servizio Veterinario

Prot. n.

Oggetto: Richiesta di nulla osta per la macellazione fuori Regione, presso il mattatoio.........., di capi risultati positivi alla ....

In riferimento al focolaio di .... dell'allevamento cod. .... di proprietà del Sig. ...., sito nel Comune di ...., indirizzo ...., dove sono stati riscontrati numero ..... animali della specie .... positivi al test per la diagnosi di ....

CONSIDERATO CHE

sul territorio regionale non sono disponibili adeguati stabilimenti di macellazione in grado di garantire la rapida estinzione del focolaio, mentre lo stabilimento in cui si richiede di poter effettuare la macellazione garantisce le caratteristiche sopra evidenziate;

SI CHIEDE

di poter inviare numero ..... capi della specie .... risultati positivi alla .... presso l'impianto di macellazione ...., per cui risulta competente il Servizio Veterinario di codesta ASL ...., sito nel Comune di ...., indirizzo ...., cod. identificativo ....., previo accordo per le vie brevi tra lo scrivente Servizio Veterinario ed il Servizio Veterinario in indirizzo, finalizzato all'organizzazione di un'adeguata macellazione differita nel rispetto della normativa vigente.

Lo scrivente Servizio Veterinario si impegna a garantire l'invio dei capi in vincolo sanitario su autocarro appositamente piombato. Il veterinario ufficiale responsabile dell'allevamento sede del focolaio avrà cura di verificare l'identità dei singoli animali infetti nella banca dati nazionale e, in allevamento, l'identità degli animali positivi contestualmente al carico sull'automezzo.

Il Responsabile del Settore
Dott. ....
(*firmato*)



ALLEGATO B
Sezione 2

A.S.L.
(*competente per il mattatoio*)

Alla ASL (*competente per l'allevamento positivo*)

e, p.c.

Alla Regione (*competente per l'allevamento positivo*)
Assessorato Sanità
Servizio Veterinario

Alla Regione (*competente per il mattatoio*)
Assessorato Sanità
Servizio Veterinario

Prot. n.

Oggetto: certificazione del ricevimento degli animali positivi e dell'avvenuta macellazione.

Si attesta che in data .... numero .... capi bovini/bufalini/ovi-caprini, risultati positivi alla ...., provenienti dall'allevamento cod. .... (sede del focolaio di ....) di proprietà del Sig. ...., sito nel Comune di ...., indirizzo ...., sono giunti in vincolo sanitario presso questo mattatoio. I suddetti animali sono stati sottoposti a macellazione differita in data ....

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del Settore
Dott. ....
(*firmato*)



ALLEGATO *C*

PROCEDURA PER LO SPOSTAMENTO
DI ANIMALI IN TRANSUMANZA

1. COMPITI DELL'ASL COMPETENTE SUL TERRITORIO OVE INSISTE IL PASCOLO.

1. *Richiesta e assegnazione del codice pascolo*

Il codice pascolo, qualora non già assegnato, si acquisisce presentando istanza, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'arrivo degli animali, al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di competenza territoriale ove insiste il pascolo. La richiesta va presentata per qualsiasi tipo di pascolo.

La presentazione dell'istanza è a cura del proprietario del terreno o in alternativa dall'avente titolo di disponibilità (affitto, vendita di erba, comodato o altre modalità consentite dalla legge). L'istanza deve essere corredata da visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno.

Le procedure di registrazione e rilascio del codice pascolo sono di competenza del Servizio Veterinario territorialmente competente tramite l'acquisizione delle coordinate geografiche. Il Servizio Veterinario utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menù ANAGRAFICHE > PASCOLI > INSERIMENTO dovrà immettere obbligatoriamente in BDN tutte le informazioni previste dal sistema.

Il Servizio Veterinario dovrà assegnare un codice identificativo per ogni unità epidemiologica, così come risulta delimitata dalle caratteristiche geografiche del territorio (presenza di confini naturali o artificiali quali strade, fiumi ovvero recinzioni, ecc.), in maniera tale da garantire un'adeguata separazione degli animali presenti al pascolo con quelli eventualmente presenti nei territori attigui e da assegnare alla stessa unità epidemiologica animali provenienti da aziende diverse, ma temporaneamente conviventi sullo stesso pascolo. Nel Pascolo così identificato devono pascolare animali con identica qualifica sanitaria, cioè tutti ufficialmente indenni o tutti indenni.

2. COMPITI DEL DETENTORE CHE INTENDE SPOSTARE GLI ANIMALI PER MOTIVI DI PASCOLO.

Registrazione in BDN della richiesta da parte del detentore

Il detentore, almeno 30 giorni prima della partenza degli animali, utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menù MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > RICHIESTA registra nella BDN l'intenzione di sottoporre a transumanza gli animali di cui indicherà i codici identificativi unitamente all'indicazione del codice del pascolo di destino. La BDN notifica l'avvenuta registrazione automaticamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente sull'allevamento ed al Servizio Veterinario (o Servizi Veterinari) competente sul pascolo di destinazione. Tale richiesta va effettuata anche nel caso del rientro dalla sede della transumanza all'allevamento originario.

3. COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE SULL'ALLEVAMENTO

Verifica stato sanitario e concessione nulla osta al trasferimento

Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica la presenza e la correttezza in BDN dei dati registrati da parte del detentore, lo stato sanitario dell'allevamento, effettua se necessario le prove premovimentazione e concede, se del caso, il nulla osta al trasferimento degli animali utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menù MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO > CONFERMA RICHIESTA.

4. COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO COMPETENTE SUI TERRITORI DI DESTINAZIONE

Verifica disponibilità pascolo e concessione nulla osta al ricevimento

Il servizio veterinario competente sui territori di destinazione una volta verificata l'effettiva disponibilità di pascolo relativamente al numero ed alla specie animale, concede, se del caso, il nulla osta al ricevimento degli animali utilizzando l'apposita funzione informatica prevista nel menù MOVIMENTAZIONI > TRANSUMANZA > AUTORIZZAZIONE RICEVIMENTO > CONFERMA RICHIESTA. Il nulla osta può essere concesso anche in caso di trasferimento di animali provenienti da più allevamenti presso un unico pascolo. In tale caso i dati pertinenti gli allevamenti andranno inseriti in BDN sotto lo stesso codice pascolo e gli animali trasferiti dovranno avere la stessa qualifica sanitaria di ufficialmente indenni o indenni.

Inoltre verifica l'identità degli animali presenti nei pascoli di propria competenza entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo e ne conferma in BDN la movimentazione sul pascolo. Allo scopo di monitorare adeguatamente la movimentazione degli animali verso i pascoli di propria competenza, il servizio veterinario competente sui territori di destinazione aggiorna periodicamente (almeno una volta all'anno) l'elenco dei pascoli, verificando l'esattezza dei codici identificativi e le altre informazioni pertinenti.

12A09729

DECRETO 28 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Oprean Cristian Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Oprean Cristian Alin, nato a Vulcan (Romania) il 28 gennaio 1977 cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;



Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2009 dal sig. Oprean Cristian Alin, nato a Vulcan (Romania) il giorno 28 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Oprean Cristian Alin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09666

DECRETO 30 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Steinmann Sabine Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Steinmann Sabine Monika, nata a München (Germania) il 5 febbraio 1980, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella scuola statale specializzata per infermiera presso l'Ospedale distrettuale di Haar in data 23 settembre 2003, al fine, dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 2003 l'interessata ha ricevuto dall'amministrazione regionale dell'Alta Baviera l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto il certificato rilasciato dall'autorità competente tedesca in data 10 gennaio 2012, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella scuola statale specializzata per infermiera presso l'Ospedale distrettuale di Haar in data 23 settembre 2002, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° ottobre 2003, dalla sig.ra Steinmann Sabine Monika, nata a München (Germania) il 5 febbraio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Steinmann Sabine Monika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09667

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 settembre 2012.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 18).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone»;

Viste le note della Regione Calabria del 30 luglio 2012, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2012 nonché le note del Commissario delegato prot. n. 100 del 22 agosto 2012 e prot. n. 101 del 29 agosto 2012;

Ritenuto, necessario, aderire a quanto rappresentato dal Commissario delegato con le predette note del 22 e 29 agosto 2012, al fine di consentire il ristoro degli oneri sostenuti dalla Regione Calabria per fronteggiare l'emergenza in questione;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8 del 14 giugno 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «gli interventi realizzati», sono aggiunte le seguenti parole: «dall'ente regione e»;

b) all'articolo 1, comma 4, le parole: «agli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente regione e agli enti locali territoriali».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2012

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

12A09681



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 agosto 2012.

Riclassificazione del medicinale «Kalinox (azoto protossido/ossigeno)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 560/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Air Liquide Santè (International) è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la domanda con la quale la ditta Air Liquide Santè (International) ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 50%/50% gas medicinale compresso 1 bombola da 11 lt e da 15 lt;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 luglio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KALINOX (azoto protossido/ossigeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola da 11 lt - A.I.C. n. 040914044 (in base 10) 170M3W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola da 15 lt - A.I.C. n. 040914057 (in base 10) 170M49 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kalinox (azoto protossido/ossigeno)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome (USPL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09694



DETERMINAZIONE 31 agosto 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nimenrix» (vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W-135 e Y) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 561/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nimenrix (vaccino meningococcico coniugato del gruppo A.C.W 135eY)» autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 aprile 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/767/001 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita;

EU/1/12/767/002 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite;

EU/1/12/767/003 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi;

EU/1/12/767/004 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 20 aghi;

EU/1/12/767/005 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1 ml: fiala (vetro)» 1 flaconcino + 1 fiala;

EU/1/12/767/006 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1 ml: fiala (vetro)» 10 flaconcini + 10 fiale;

EU/1/12/767/007 «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1 ml: fiala (vetro)» 100 flaconcini + 100 fiale.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxosmithkline Biologicals S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 luglio 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale NIMENRIX (vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W-135 e Y) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.



Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg-polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 042040016/E (in base 10) 182YQJ (in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 042040028/E (in base 10) 182YQW(in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi - A.I.C. n. 042040030/E (in base 10) 182YQY(in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 20 aghi - A.I.C. n. 042040042/E (in base 10) 182YRB (in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 042040055/E (in base 10) 182YRR (in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 10 flaconcini + 10 fiale - A.I.C. n. 042040067/E (in base 10) 182YS3(in base 32).

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 100 flaconcini + 100 fiale - A.I.C. n. 042040079/E (in base 10) 182YSH(in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Nimenrix» è indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti da 12 mesi d'età in poi contro la malattia meningococcica invasiva causata da Neisseria meningitidis gruppo A, C, W-135 e Y.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Nimenrix (vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W-135 e Y)» è classificata come segue.

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita A.I.C. n. 042040016/E (in base 10) 182YQJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 042040028/E (in base 10) 182YQW(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi - A.I.C. n. 042040030/E (in base 10) 182YQY(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1,25 ml: siringa preriempita (vetro)» 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 20 aghi - A.I.C. n. 042040042/E (in base 10) 182YRB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 042040055/E (in base 10) 182YRR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 10 flaconcini + 10 fiale - A.I.C. n. 042040067/E (in base 10) 182YS3(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «sierogruppi: A: 5 mcg/C: 5mcg/W-135: 5 mcg/Y: 5 mcg - polvere e solvente per soluzione iniettabile – uso intramuscolare – polvere 3 ml: flaconcino (vetro); solvente 1ml: fiala (vetro)» 100 flaconcini + 100 fiale - A.I.C. n. 042040079/E (in base 10) 182YSH(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nimenrix (vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W-135 e Y)» è la seguente:

per le confezioni singole da 1 flaconcino: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 10 e 100 flaconcini: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).



Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 agosto 2012

Il direttore generale: PANI

12A09695

DETERMINAZIONE 31 agosto 2012.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Nplate».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 18 dicembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2010 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Nplate»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 10, 11, 12 luglio 2012, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo marzo 2011-marzo 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto NPLATE , l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 agosto 2012

Il direttore generale: PANI



Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: AMGEN DOMPé
Specialità medicinale:NPLATE (marzo2011-marzo2012)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 79.846	€ 39.923
Basilicata	€ 62.940	€ 31.470
Calabria	€ 176.766	€ 88.383
Campania	€ 679.132	€ 339.566
Emilia Romagna	€ 60.094	€ 30.047
Friuli V. Giulia	€ 35.822	€ 17.911
Lazio	€ 249.415	€ 124.707
Liguria	€ 15.233	€ 7.616
Lombardia	€ 316.874	€ 158.437
Marche	€ 82.022	€ 41.011
Molise	€ 27.620	€ 13.810
Piemonte	€ 406.261	€ 203.131
Pr. Aut. Bolzano	€ 502	€ 251
Pr. Aut. Trento	€ 9.709	€ 4.854
Puglia	€ 792.100	€ 396.050
Sardegna	€ 34.650	€ 17.325
Sicilia	€ 85.705	€ 42.852
Toscana	€ 273.352	€ 136.676
Umbria	€ 6.696	€ 3.348
Valle d'Aosta	€ 1.172	€ 586
Veneto	€ 199.532	€ 99.766
Italia	€ 3.595.441	€ 1.797.720

12A09696



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 settembre 2012.

Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione. (Deliberazione n. 391/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

Vista la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante «Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2010;

Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/2012, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS aggiungendo le seguenti osservazioni: «Nelle more delle nuove determinazioni della A G COM in ordine alla adozione del nuovo Piano T L C sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.»;

Considerato che l'Autorità, stante l'annullamento di cui sopra dovrà determinarsi nuovamente in ordine al predetto Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alle dette sentenze, rinnovando il procedimento;

Considerato che, ai fini di provvedere a quanto sopra, l'Autorità dovrà effettuare una consultazione pubblica con termine di almeno trenta giorni, come stabilito dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 259/2003 e dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 453/2003/CONS;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorità di «ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione»;



Considerato che appare opportuno, nel bilanciamento tra l'esigenza di sollecitudine indicata dal Consiglio di Stato e quella di rinnovare il procedimento in piena aderenza alle sentenze sopra citate, prevedere un termine di centottanta giorni, a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica che avverrà con separato provvedimento entro e non oltre il 4 ottobre 2012, per la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo Piano di numerazione;

Considerato che, nelle more della definizione del nuovo Piano di numerazione, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilità di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, ed in osservanza di quanto stabilito in proposito dal Consiglio di Stato nelle dette sentenze, è necessario adottare transitoriamente e in via straordinaria e d'urgenza un provvedimento di proroga dell'attuale Piano di numerazione onde consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;

Considerato che detta proroga dovrà essere calibrata sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti, come sopra indicati;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 è prorogato nei suoi effetti fino all'adozione del nuovo Piano di numerazione automatica che sarà emanato entro il termine di centottanta giorni, a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica che avverrà con separato provvedimento entro e non oltre il 4 ottobre 2012.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel sito web dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A09728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifiche statutarie dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

Si avvisa che con atto del presidente n. 055/2012 del 25 giugno 2012, l'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale (OGS) ha apportato la modifica all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, allo statuto.

La versione aggiornata dello statuto è consultabile sul sito web dell'ente e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A09660

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 95 del 10 agosto 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza prorogato con OPCM n. 4004/2012 al 1° ottobre 2012 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 95 del 10 agosto 2012 ha disposto la restituzione dell'economia di spesa da parte della provincia di Massa Carrara;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45 del 29 agosto 2012 parte prima.

12A09661

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-212) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00

